

**INPS**

**DETERMINAZIONE n. 19 del 23 APR. 2015**

INPS - UFF. OO.CC. - Prot. n. 23 APR. 2015

**OGGETTO:** Schema di Convenzione tipo tra l'INPS e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, per la corresponsione dell' assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

#### **IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - recante, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili - che, all'art. 2, comma 1, definisce i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

**Visto** l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 2, lettera a) prevede il rinnovo annuale delle convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni, purché vengano definiti, in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili mentre al successivo comma 3, prevede per tale fine apposite risorse a partire dall'anno 2002 nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

**Visto** l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

**Visto** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 40-0004941 del 26 febbraio 2015, ha trasmesso all'Istituto i Decreti Direttoriali - visti dalla Corte dei Conti - di approvazione delle convenzioni ASU e ANF 2015, stipulate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3 della legge 388/2000, con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per assicurare ai lavoratori socialmente utili di cui all'art.2, comma 1 del D. Lgs n.81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2015, erano compresi nel relativo bacino, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utile (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) da parte dell'INPS, nonché l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi nell'annualità 2015;

**Tenuto conto** che la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Calabria nonché il relativo Decreto Direttoriale di approvazione della Convenzione stessa sono in corso di perfezionamento;

**Considerato** che nelle more dell'approvazione delle convenzioni ASU e ANF 2015 di cui sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto, per i mesi di gennaio e febbraio 2015, ad erogare le prestazioni suldicante - a valere sul Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) - in favore dei lavoratori socialmente utili di cui al citato art. 2, comma 1, del D. Lgs.vo 81/2000, ricompresi, alla data del 1° gennaio 2015, nel bacino regionale;

**Considerato** che per poter regolamentare con le Regioni interessate l'erogazione dell'assegno ASU e dell'assegno ANF si rende necessaria la stipula di una Convenzione INPS-Regioni, come espressamente indicato nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le sopra Indicate Regioni;

**Preso atto** che per l'anno 2014 l'Istituto, con determinazione presidenziale n. 40 dell'11 dicembre 2014 aveva già approvato uno schema di convenzione tipo per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

**Considerata** la necessità di approvare per il 2015 lo schema di convenzione che si differenzia rispetto alla precedente convenzione, di cui alla determinazione 40/2014, per l'adeguamento della rivalutazione dell'importo relativo all'assegno ASU, pari ad euro 580,14 mensili;

**Considerato** che il servizio prestato dall'Istituto è a titolo oneroso e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce all'INPS - come previsto nelle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni - per le attività della presente convenzione, il corrispettivo, per l'anno 2015, di euro 24,22 semestrali, per ciascun lavoratore;

**Preso atto** che il rimborso del costo del servizio sarà imputato al capitolo 8E1203203 - rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di Enti ed organismi vari;

**Considerato** che le Parti, nell'attuazione della presente convenzione, si atterranno al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;

**Considerato**, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni conferiranno all'Istituto - sulla base di un modulo predefinito - la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs.vo 196/2003;

**Vista** la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore Generale;

### **DETERMINA**

di approvare l'allegato schema tipo di convenzione, che costituisce parte integrante della presente determinazione, tra l'INPS e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, per la corresponsione da parte dell'INPS dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Di adottare il predetto schema tipo anche per la Regione Calabria a seguito del perfezionamento della Convenzione tra la Regione stessa e il Ministero del Lavoro e del connesso Decreto Direttoriale.

I Direttori delle Sedi regionali sottoscriveranno digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti nonché gli atti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.196/03.

Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale



**IL PRESIDENTE**  
prof. Tito Michele Boeri



**Convenzione tra l'INPS e la Regione ..... per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale per .....

e

la Regione....., rappresentata da .....  
....., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione....., Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in ....., codice fiscale ..... nella sua qualità di .....

**PREMESSO CHE**

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare :
  - l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
  - l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;
- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:
  - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

- il comma 2, lettera b) che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse necessarie a garantire a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui al sopracitato art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari a 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili (ASU) e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF);
  - il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo sociale per Occupazione e Formazione;
- visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che Istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;
- viste la nota Ministeriale n.8390 del 30.12.2014 con la quale l'Istituto è stato autorizzato a procedere all'anticipazione degli assegni ASU e ANF a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, nelle more delle sottoscrizioni, per i mesi di gennaio e febbraio 2015, delle convenzioni Ministero/Regioni, ai sensi del citato articolo 78;
- viste le relative richieste di anticipazione delle somme di cui sopra avanzate all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla Regione .....
- vista la Convenzione stipulata in data.....tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione..... con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma complessiva di euro..... (.....) per assicurare,

nell'annualità 2015, la copertura dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2015 erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (FSOF) di pertinenza della Regione....., pari a n. .... lavoratori come risulta nella predetta convenzione;

- visto il decreto direttoriale n..... di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla Regione..... la somma complessiva di euro..... che graverà: per euro..... (somma da erogare a titolo di assegno ASU e ANF) sul capitolo 2230 -PG5, e per euro..... (somme da corrispondere all'Istituto per i costi di gestione) sul capitolo 4358 - PG1 del corrente esercizio finanziario;
- considerato che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione in parola, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione ..... hanno affidato all'INPS il compito di erogare l'assegno ASU e ANF - con le risorse finanziarie a tal fine allo stesso trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione - si rende necessaria al riguardo la stipula di un'apposita Convenzione tra l'INPS e la Regione .....
- considerato, altresì, che l'art. 4 della Convenzione Ministero del Lavoro/Regioni ha espressamente previsto l'obbligo delle Regioni a far sottoscrivere, nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web mettendo in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A. e a comunicare a quest'ultima l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività;
- preso atto che l'Istituto dedicherà alle informazioni connesse allo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione apposita sezione del

propri archivi informatici al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;

- visto lo schema di Convenzione tipo, approvato dal Presidente dell'Istituto con determinazione n. ....del .....per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- preso atto che il servizio oggetto della Convenzione non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

#### **CONVENGONO:**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. Considerato che:
  - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che la stessa Società ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia Internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **www.monitoraggiolsu.it**;
  - sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno allmentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori socialmente utili;
  - in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.

3. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà all'INPS - tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione ..... si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento, l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione, per l'anno 2015, pari ad euro di € 24,22 (ventiquattro/22) per semestre, per ciascun lavoratore; tale costo sarà posto a carico del FSOF, come previsto nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le predette Regioni.
4. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è pari ad euro 580,14 *pro capite* mensili in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, in misura pari al 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati + ANF.
5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della Convenzione Ministero/Regione, nonché dei costi di gestione da corrispondere all'INPS, saranno trasferite all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione.
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione....., in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, nominano con atto separato l'INPS



quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione da parte dell'INPS è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel precedente art. 3, nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza e non eccedenza e alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003, nonché osservando tutte le istruzioni fornite dal Ministero e dalla Regione a partire da quelle contenute nell'Atto di designazione.

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi di cui alla presente convenzione sono quelle definite nell'art. 3 e comunque i trattamenti avverranno nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.

7. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
8. La presente convenzione ha validità dall' 1.1.2015 al 31.12.2015.

per l'INPS

per la REGIONE

FIRMA DIGITALE